

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI BRUINO.

Con la presente scrittura tra il COMUNE DI BRUINO (qui di seguito COMUNE) con sede in BRUINO, Piazza Municipio, n° 3 - Codice fiscale: 8600331001 7 rappresentato dal Responsabile Settore Finanziario RAMASSOTTO Rag. M. Rita e la BANCA.....o l'Intermediario Finanziariocon sede in ViaCodice Fiscale..... rappresentata/o dal Sig.....

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune di Bruino, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l' accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti , "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n.194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa;
- che la Giunta Comunale con provvedimento in data 25/03/2010 n. 27, modificato con provvedimento n. 29 in data 06/04/2010 ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune di Bruino, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che la convenzione si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le Imprese che lavorano per il Comune di Bruino;
- che il Comune provvederà al preventivo assenso dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Responsabile del Settore Finanziario successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del Procedimento, restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune di Bruino anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 gli interessi sulle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata di 7 mesi dalla notifica al Comune della cessione medesima;
- che la Banca...../l'Intermediario Finanziario.....ha espresso con nota..... in data.....(Protocollo n.....) la propria disponibilità ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune che ne faranno richiesta e che perverranno al Comune entro il 31/12/2010 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 7 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune della cessione del credito;
- che con la citata nota.....del.....la Banca...../l'Intermediario Finanziario si è dichiarata/o disposta/o ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune, purchè certificati, per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti pari o superiore ad euro 20.000,00 ad un tasso di interesse compreso tra l'euribor a tre mesi rilevato all'ultimo giorno di ciascun mese, maggiorato di uno spread compreso tra% e% a carico del fornitore, salvo condizioni migliorative concordabili direttamente tra la banca e il fornitore.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca/l'Intermediario Finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario pari o superiore a 20.000,00 euro di crediti vantati dai fornitori nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca/all'Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; l'Istituto di credito/Intermediario Finanziario si riserva comunque di non accedere alla richiesta nelle ipotesi marginali di ritenuta inammissibilità da segnalare preventivamente al Comune.

A tal fine il creditore potrà presentare entro il 31/12/2010, così come previsto dalla Legge n. 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009 e dal D.L. n. 194/2009, al Settore Finanziario del Comune di Bruino, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito.

Le verifiche da parte del Responsabile del Settore Finanziario verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'Area stessa da parte del medesimo Responsabile del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Responsabile del Settore Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca/all'Intermediario Finanziario (7 mesi dalla data della notifica della cessione del credito) , il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione. Ad avvenuta notifica della cessione del credito, la banca/l'intermediario finanziario considererà estinto il rapporto con il fornitore relativamente all'importo della cessione medesima, anche ai fini dell'utilizzo del "castelletto" di credito concesso al fornitore.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Bruino, competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla Legge.

Gli interessi relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa che ha ceduto il credito con le modalità concordate con gli atti di cessione.

Il tasso di interesse sarà pari all'euribor 3 mesi rilevato all'ultimo giorno di ciascun mese maggiorato di uno spread compreso tra il...% ed il...%, a carico del fornitore, fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente tra il fornitore e la Banca/l'Intermediario Finanziario .

Restano in ogni caso a carico dell'Impresa che ha ceduto il credito gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc....: le eventuali spese istruttorie, di registrazione e di tenuta conto, ecc... sempre a carico del fornitore cedente sono quantificate in euro.....

La Banca/l'Istituto Intermediario, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (7 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca /dell'Intermediario Finanziario cessionaria/o fino alla scadenza dei 7 mesi successivi alla notifica della cessione del credito.

Entro 6 mesi dalla data della notifica della cessione di cui al punto precedente, il Comune potrà formalmente richiedere alla Banca/all'Intermediario Finanziario, che con la presente si impegna sin d'ora all'accettazione

alle condizioni di cui in prosieguo, la dilazione di pagamento del credito ceduto di ulteriori 5 mesi rispetto a quelli previsti in sede di originaria cessione del credito, con applicazione degli interessi passivi nella misura minima convenuta con la presente convenzione; tali interessi non potranno essere in alcun modo posti a carico del fornitore cedente.

In sede di richiesta di dilazione, il Comune comunicherà il soggetto deputato alla corresponsione di quanto sopra previsto.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al 31/12/2010. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30^a giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle Parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bruino, lì.....

Per il COMUNE DI BRUINO
Il Responsabile del Settore Finanziario
RAMASSOTTO Rag. M. Rita

.....

Per la Banca /l'Intermediario Finanziario

.....

.....